

N. R.G. 1001/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Contu
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1001/2015** promossa da:

JUMBO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, via Cavaro n. 11, con il patrocinio dell'Avv. Silvio PINNA, elettivamente domiciliata in Oristano, via U. Foscolo n. 2, presso lo studio dell'avv. Gabriele PIREDDA;

ATTORE

contro

EMANUELE PERRIA, nato a Torino il 7.9.1962, in qualità di titolare della ditta individuale **TecNet** di Emanuele Perria, con sede in Milis, P.Iva. 00699510954, e **NVR s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in San vero Milis, via Eleonora n. 54, con il patrocinio dell'Avv. Roberto DAU, elettivamente domiciliata in Oristano, via Diaz n. 64, presso lo studio dell'Avv. Roberto Dau;

e

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE PORTA NUOVA ORISTANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Oristano, via località "Pontixeddu", elettivamente domiciliata in Oristano, via Amsicora n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giorgio FERRARA, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione depositata nel procedimento di merito;

CONVENUTI

e

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG, con il patrocinio dell'avv. MONTI ALBERTO e dell'avv. ROLLE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 MILANO;

TERZA CHIAMATI

CONCLUSIONI

nell'interesse dell'attore:

"Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis: accogliere la domanda attorea. E, per l'effetto, annullare il lodo il rituale del 30 giugno 2015 nella parte in cui ha dichiarato Jumbo S.p.a. responsabile della violazione del canone anticoncorrenziale previsto dall'articolo 6 del regolamento consortile e ha, per l'effetto, condannato la stessa a corrispondere, a titolo di risarcimento per i danni subiti, al signor Emanuele Perria la somma di euro 85.000,00 e alla



NVR la somma di euro 70.000,00 da maggiorare di interessi legali dalla data della domanda al saldo, e inibito la vendita di prodotti elettronici e informatici nel punto vendita ad insegna Trony all'interno del centro commerciale Porta Nuova. E, infine, ha condannato la stessa al pagamento dei due terzi delle spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza del collegio arbitrale sempre del 30 giugno 2015. O, in subordine, annullare integralmente il lodo di rito del 30 giugno 2015 in via subordinata: nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare il centro commerciale Porta Nuova tenuto alla restituzione di quanto jumbo S.p.A. sarà costretta a pagare a Tec net e NVR a titolo di risarcimento danni in esecuzione del lodo del 30 giugno 2015 ed agli arbitri a titolo di compensi di arbitrato”.

nell'interesse dei convenuti Emanuele Perria, in qualità di titolare della ditta individuale TecNet di Emanuele Perria e NVR S.r.l.:

“affinchè l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia: 1) rigettare l'avversa domanda, siccome fondata su motivi di impugnazione inammissibili ed infondati per le ragioni supra spiegate; 2) per l'effetto, confermare la piena validità del lodo sotto ogni profilo oggetto di avversa contestazione compresa, per quanto ovvio, quello ove “inibisce a Jumbo Spa la vendita di prodotti elettronici e informatici corrispondenti a quelli venduti oggi da NVR in forza del titolo d'acquisto della Bolton s.a.s. di G.V. Perria, sua dante causa” disponendo pertanto la cessazione della prosecuzione della vendita. 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l'attrice Jumbo al risarcimento del danno in favore della ditta TecNet nella misura massima di €. 435.132,07, pari al 100% delle perdite di esercizio registrate negli anni 2008-2011 o, in subordine, nella misura minima di €. 304.592,449 (pari al 70% delle perdite di esercizio registrate negli anni 2008-2011), oltre interessi legali dalla pronunzia del lodo e sino al saldo o, in quella maggiore e minore misura che risulterà all'esito dell'istruttoria; 4) condannare Jumbo Spa al risarcimento del danno in favore della ditta NVR Srl determinato dall'inadempimento del lodo per i profili soprarichiamati nonché al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento, il tutto nella misura che risulterà dovuta in corso di causa; 5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio e condanna ex art 96 c.p.c.”

nell'interesse del Consorzio Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano:

“In via pregiudiziale e preliminare: Dichiarare l'estraneità del Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano alla vicenda per cui e causa e, per l'effetto, disporre l'estromissione



dal giudizio. In via principale: Rigettare la domanda attrice nella parte in cui la stessa richiede, in via subordinata, di “accertare e dichiarare il Centro Commerciale tenuto alla restituzione di quanto Jumbo S.p.a. sarà costretta a pagare a Tec Net e N.V.R. a titolo di risarcimento danni in esecuzione del lodo del 30/06/2015 ed agli Arbitri a titolo di compenso di arbitrato”, in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto. In stretto subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta risarcitoria, accertato che la responsabilità del Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano è comunque parziale e limitata, e comunque concorsuale con quella dell'attrice Jumbo S.p.a., ridurre la pretesa dell'attrice nella misura che verrà eventualmente determinata in corso di causa. In ogni caso: - per l'ipotesi in cui si possa ravvisare responsabilità in capo al Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano per i fatti per cui è causa, dichiarare tenuta e condannare la chiamata in causa Allianz Global Corporate & Specialty AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il Consorzio da ogni conseguenza dei fatti per cui è causa, manlevandola da ogni e qualunque obbligo risarcitorio, anche in punto di spese; - con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

Nell'interesse di Allianz Global Corporate & Specialty SE:

“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premessa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare”; NEL MERITO, IN PRINCIPALITÀ, Respingere tutte le domande formulate nel presente giudizio da Jumbo SpA nei confronti del Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Assolvere Allianz Global Corporate & Specialty SE dalla domanda di garanzia impropria svolta nei suoi confronti; IN VIA SUBORDINATA Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano; Accertare e dichiarare che il Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano non è assicurato in forza delle disposizioni di cui alla polizza n.030317449 emessa da Allianz Global Corporate & Specialty SE e che, per tutte le ragioni tutte ampiamente dedotte in atti, tale contratto di assicurazione non presta alcuna garanzia in relazione ai rischi di cui al presente procedimento; pertanto Rigettare la domanda di condanna formulata dal Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano nei confronti di Allianz Global Corporate & Specialty SE, mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con atto di citazione del 20 luglio 2015 la Jumbo spa ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la TecNet di Emanuele Perria, la NVR s.r.l. e il Consorzio Commerciale Porta Nuova di Oristano al fine di chiedere l'annullamento del lodo arbitrale pronunciato in data 30 giugno 2015 tra l'esponente, la Tecnet e la NVR.

In particolare il lodo arbitrale, nella sola parte che qui viene impugnata, aveva stabilito: *“dichiara Jumbo responsabile della violazione del canone anticoncorrenziale previsto dall'art. 6 del Regolamento Consortile e pertanto tenuta a risarcire il sig. Emanuele Perria, nella sua qualità di titolare della ditta TecNet e la società NVR e, per l'effetto - condanna Jumbo spa a corrispondere al signor Emanuele Perria a titolo di risarcimento per i danni subiti la somma di euro 85.000= maggiorata di interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché a corrispondere, per lo stesso titolo, alla NVR la somma di Euro 70.000=, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda al saldo; - inibisce a Jumbo spa la vendita di prodotti elettronici e informatici corrispondenti a quelli venduti oggi da NVR in forza del titolo d'acquisto della Bolton s.a.s. di G.V. Perria, sua dante causa”*.

Secondo la prospettazione di parte attrice il lodo sarebbe invalido: a) per violazione dei limiti del mandato ex art. 808-ter, co.2 , n. 1 e 4, per non avere gli arbitri tenuto in considerazione il principio generale della tutela degli interessi generali del Centro Commerciale; b) per violazione del principio del contraddittorio ex art. 808-ter, co.2, n. 5 c.p.c., per non avere le società convenute citato in arbitrato anche il Consorzio Commerciale Porta Nuova; c) per violazione dell'art. 808-ter, co.2 , n. 1 per difetto di legittimazione attiva in sede arbitrale in capo al sig. Perria Emanuele, in qualità di persona fisica già titolare dell'impresa individuale TecNet di Perria Emanuele, poichè il medesimo, al tempo della proposizione della domanda arbitrale, non rivestiva più lo *status* di consorziato del Consorzio Commerciale Porta Nuova; d) per invalidità ex art. 1427 e ss. per errore di fatto, non avendo gli arbitri interpretato l'art. 6 del regolamento secondo il principio dell'interesse generale del consorzio, avendo escluso i prodotti informatici dal titolo di acquisto di Jumbo spa, e avendo erroneamente ritenuto che Jumbo avesse inserito nella propria offerta merceologica gli articoli di informatica in un momento successivo all'avvio dell'attività, ossia dall'anno 2006; e) per aver avendo errato nella quantificazione del danno.

2 – Si sono costituiti in giudizio i convenuti, con comparsa di costituzione del 31 ottobre 2015, i quali hanno domandato l'inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione del lodo in quanto secondo la loro prospettazione non troverebbe applicazione l'art. 808 ter c.p.c. essendo la stessa dettata solo con riferimento alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore della



riforma del 2006, oltreché essere comunque infondati nel merito, e l'inammissibilità dei restanti in quanto meri errori di diritto.

Hanno domandato, anche, in via riconvenzionale il risarcimento del danno in favore della ditta TecNet nella misura di €. 435.132,07, pari al 100% delle perdite di esercizio registrate negli anni 2008-2011 o, in subordine, nella misura minima di €. 304.592,449 (pari al 70% delle perdite di esercizio registrate negli anni 2008-2011), oltre interessi legali dalla pronunzia del lodo e sino al saldo nonché, il risarcimento del danno in favore della ditta NVR Srl determinato dall'inadempimento del lodo per i profili soprarichiamati, nonché il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento, con vittoria di spese ed onorari del giudizio e condanna ex art 96 c.p.c.

3 – Si è costituito in giudizio anche il Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano, con comparsa di costituzione del 2 novembre 2015, il quale ha chiesto in via preliminare l'estromissione non essendo stato parte del procedimento arbitrale che ha portato alla pronuncia del lodo, e nel merito il rigetto delle pretese attoree. In ogni caso il predetto Consorzio, in via subordinata, ha domandato la manleva da parte della compagnia di assicurazione con la quale era assicurato.

4 – Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa di Allianz Global Corporate & Specialty SE, quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 17 marzo 2016 la quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate nel presente giudizio da Jumbo SpA nei confronti del Consorzio Centro Commerciale “Porta Nuova” di Oristano, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, l'assoluzione di Allianz Global Corporate & Specialty SE dalla domanda di garanzia impropria svolta nei suoi confronti, e in via subordinata, di voler accertare la mancata copertura dei danni di cui alla domanda risarcitoria di Jumbo SpA nell'ambito della polizza n. 030317449 stipulata fra il Consorzio e Allianz Global Corporate & Specialty AG e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva del Consorzio.

5 - Con ricorso in corso di causa ex art. 700 e 669 quater e ss. c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2015 la convenuta NVR srl, ha chiesto di voler condannare Jumbo spa ad adempiere all'obbligo di non fare consistente nell'astensione dalla commercializzazione di articoli di informatica (computer, notebook, hardware, software, monitor, stampanti) e relativa accessoristica, previo loro ritiro dalla vendita al pubblico, conformemente a quanto stabilito nel lodo, nonché al pagamento di una somma giornaliera per ogni giorno di inadempimento successivo alla condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.



6 - Con ordinanza del 12.12.2015 il Giudice ha rigettato il provvedimento cautelare richiesto per insussistenza del *periculum in mora*.

7 – La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU diretta a verificare la correttezza del procedimento di liquidazione dei danni effettuato dagli arbitri nel procedimento che ha portato all’emanazione del lodo arbitrale.

6 – La causa è stata trattenuta a decisione all’udienza del 16 gennaio 2020 previa concessione dei termini di legge.

7 – La domanda di parte attrice è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.

Nel caso di specie tutti i motivi di censura del lodo arbitrale impugnato proposti da parte attrice sono inammissibili.

In primo luogo, per quanto riguarda le prime tre censure relative alle violazioni dell’art. 808 ter c.p.c. (a. violazione dei limiti del mandato ex art. 808-ter, co.2 , n. 1 e 4, per non avere gli arbitri tenuto in considerazione il principio generale della tutela degli interessi generali del Centro Commerciale; b. violazione del principio del contraddittorio ex art. 808-ter, co.2, n. 5 c.p.c., per non avere le società convenute citato in arbitrato anche il Consorzio Commerciale Porta Nuova; c. violazione dell’art. 808-ter, co.2 , n. 1 per difetto di legittimazione attiva in sede arbitrale in capo al sig. Perria Emanuele, in qualità di persona fisica già titolare dell’impresa individuale TecNet di Perria Emanuele, poichè il medesimo, al tempo della proposizione della domanda arbitrale, non rivestiva più lo status di consorziato del Consorzio Commerciale Porta Nuova) occorre osservare che, come correttamente eccepito dalle società convenute, detta norma, introdotta dall’art. 20 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non può applicarsi al presente giudizio tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 27 comma 3, il quale specifica che *“le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Ebbene, nel caso di specie la convenzione di arbitrato risale al 18.4.1996, data del rogito dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del Consorzio Centro Commerciale Porta Nuova Oristano, (Notaio Passino, rep. 161668, - cfr. doc. 4. 24 fascicolo arbitrato).

In tal senso si esprime concordemente la giurisprudenza di legittimità la quale anche di recente ha affermato che *“alla clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del dlgs. n. 40/2006 - non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull’interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull’arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto”* (Cass. civ. Sez. III Ord., 31/10/2019, n. 28011).



Relativamente agli altri motivi di impugnazione è necessario premettere che il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un'attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

Nell'arbitrato irrituale, infatti, le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 11/06/2019, n. 15665).

Nel caso di specie appare evidente che gli arbitri abbiano adottato la loro determinazione in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti nel procedimento arbitrale, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti.

In particolare, per quanto concerne la censura relativa all'asserita scorretta interpretazione dell'art. 6 del regolamento del Consorzio secondo il quale *“ciascun consorziato nell'ambito del centro è obbligato ad esercitare l'attività indicata nel titolo di acquisto dell'unità oggetto di compravendita ovvero nel contratto di locazione e/o sublocazione stipulato”* al quale l'attrice e le altre società convenute hanno aderito, occorre rimarcare che si tratta come detto di una interpretazione “giuridica” della disposizione fornita dagli arbitri ma non di una falsa rappresentazione della realtà.



Allo stesso modo, la censura relativa alla non ricomprensione dei prodotti informatici nel titolo di acquisto di Jumbo spa, trattandosi anch'esso in un giudizio sulla riconducibilità o meno del predetto prodotto nell'ambito del titolo di acquisto dell'attrice, e come tale non sindacabile in sede di impugnazione del lodo irrituale.

I motivi di impugnazione sono quindi inammissibili poiché contestano gli *error in iudicando* asseritamente posti in essere dagli arbitri e non l'erronea formazione del loro convincimento per aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono.

In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità secondo la quale *“ai fini della pronuncia di invalidità del lodo irrituale l'errore rilevante deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame da parte dei soggetti stipulanti il compromesso e non invece, le loro determinazioni non esprimendo, gli arbitri, una propria volontà negoziale ma dando gli stessi contenuto alla volontà delle parti. Il lodo irrituale dunque, non è impugnabile pe "errore in giudicando" a differenza del lodo rituale, neppure nel caso di erronea interpretazione del contratto stipulato dalle parti e dal quale sia derivato il mandato”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/03/2014, n. 6830).

La parte attrice ritiene, inoltre, che gli arbitri abbiano erroneamente ritenuto che Jumbo avesse inserito nella propria offerta merceologica gli articoli di informatica in un momento successivo all'avvio dell'attività, e precisamente dall'anno 2006.

Occorre premettere che risulta irrilevante nel merito verificare da che momento o meno Jumbo abbia commercializzato dei prodotti che in base al proprio titolo d'acquisto non potevano essere venduti.

Ed invero, Jumbo, così come le altre consorziate, hanno aderito al regolamento del consorzio che all'art. 6 dopo aver previsto, come già detto, l'obbligo di ogni consorziato nell'ambito del centro ad esercitare esclusivamente l'attività indicata nel titolo di acquisto o nel contratto di locazione e/o sublocazione, ha specificato *“non potrà ampliare la gamma merceologica indicata nel titolo di acquisto o nel contratto di affitto. Prosegue ancora “qualsiasi cambio di merceologia trattata (...) non potrà essere attuato, indipendentemente dall'eventuale possibilità derivante dall'autorizzazione amministrativa o da altri provvedimenti, senza il preventivo consenso dell'assemblea dei consorziato che dovrà deliberare”.*

Gli arbitri hanno applicato tale principio e anche laddove fosse stato erroneamente interpretato si tratterebbe comunque di un *error in iudicando* e come tale inammissibile.



Infine, Jumbo contesta la modalità con la quale gli arbitri sono pervenuti a determinare l'*an* ed il *quantum* del danno risarcibile conseguente all'inadempimento imputato alla stessa.

Anche in tal caso il motivo è inammissibile in quanto contesta esclusivamente il criterio di giudizio impiegato dagli arbitri nella determinazione della misura del danno risarcibile e non l'esistenza di fatti invece inesistenti.

Dalle predette osservazioni consegue l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione e il rigetto della pretesa attrice.

8 – La richiesta di estromissione del Consorzio convenuto è fondata.

Ed invero, quest'ultimo non poteva essere chiamato in tale giudizio non essendo stato parte del procedimento arbitrale e perciò ad esso estraneo.

9 - Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, così come affermato relativamente alle pretese attoree, la censura proposta dai convenuti in merito alla errata quantificazione del danno effettuato dal collegio arbitrale non attiene ad un errore sul fatto, ma ad uno di diritto in quanto relativo all'adozione di un criterio di calcolo diverso rispetto a quello da loro ritenuto preferibile.

10 – Relativamente alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento del lodo, per il tempo successivo alla sua pronuncia e fino alla sua volontaria attuazione, ai fini del calcolo del danno occorre riferirsi alla CTU espletata nel corso del giudizio, depositata in data 9 febbraio 2018 dalla dott.ssa Costantina Dasara, la quale, seppur ad altri fini e con riferimento alla società Tecnet di Emanuele Perria, ha verificato la perdita di esercizio causata verosimilmente dalla condotta di Jumbo in violazione dell'art. 6 dello Statuto, ridotta del 30% per eventi straordinari e crisi del settore (appartenendo questo fatto al notorio).

Ebbene, per calcolare il danno subito dalla NVR srl per l'inadempimento del lodo arbitrale dalla pronuncia del 30 giugno 2015 al 10 novembre 2015, data nella quale il precedente giudice aveva ordinato, con decreto *inaudita altera parte* la cessazione della commercializzazione dei prodotti in questione (anche se poi revocato per spontanea esecuzione con ordinanza cautelare del 12 dicembre 2015) occorre, quindi, riferirsi a tale media annua, calcolata in euro 26.975,77.

Pertanto, il danno deve essere stimato in euro 2.247,98 al mese, per un totale di 9.741,24 (4 mesi e dieci giorni).

9 - La domanda di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere accolta.

L'art. 96, primo comma, c.p.c., nel disciplinare la materia della responsabilità processuale aggravata, prevede che, qualora risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio



con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone, pertanto:

- a) una totale soccombenza, che deve essere considerata esclusivamente in relazione all'esito finale della lite, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge alla condanna alle spese, fermo restando che tale esito non muta per il fatto che possano essere ritenute infondate difese ed eccezioni della parte comunque vittoriosa (Cass. civ., Sez. III, 7 agosto 2002, n. 11917);
- b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte - da intendersi letteralmente come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa, e non necessariamente nella più riprovevole volontà di abuso del diritto di azione o di difesa in vista del perseguimento di fini estranei al processo - , o almeno della sua colpa grave, la quale deve ravvisarsi ogni volta che sia stata omessa quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire la infondatezza della propria pretesa (si parla, talvolta, di un grado di colpa accentuatamente anormale);
- c) la possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.

In proposito, e con specifico riferimento al caso in esame, è in primo luogo possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica.

E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione) e della l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo *l'id quod plerumque accidit*, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni



patrimoniali, cagionano *ex se* anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass., Sez. I. 27 novembre 2007, n. 24645).

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, ritenuta la totale soccombenza e la temerarietà della condotta processuale della parte, quantomeno gravemente colposa, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta NVR della somma di euro 4.500,00, liquidata alla data odierna in via equitativa trattandosi di danno non determinabile nel suo esatto ammontare.

10 – Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Allo stesso modo le spese della CTU sono liquidate con distinto decreto e devono essere poste a carico della parte opponente.

Analogamente devono essere poste a carico della parte attrice le spese della CTU che vengono liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – rigetta la domanda di parte attrice;

2 – rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento del lodo nella parte relativa alla quantificazione del danno;

3 – accerta l'inadempimento del lodo arbitrale per il tempo successivo alla sua pronuncia (30 giugno 2015) fino alla sua volontaria attuazione, e per l'effetto, condanna, Jumbo spa, a risarcire il danno in favore della NVR srl in euro 2.247,98 al mese, per un totale di 9.741,24 (4 mesi e dieci giorni);

4 – dichiara estranea al giudizio il centro commerciale Porta Nuova di Oristano;

5 - condanna Jumbo spa, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della NVR srl in euro 4500,00;

5 – condanna altresì Jumbo spa a rimborsare ad entrambe le parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.

Oristano, 16 luglio 2020

Il Giudice
dott.ssa Roberta Contu

